

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Telefisco 2016. Modifiche al cumulo giuridico sulla conciliazione giudiziale per le infrazioni dal 1° gennaio scorso

Sanzioni più sfavorevoli dal 2016

La nuova recidiva può «coprire» solo le violazioni del triennio 2013-2015



Dario Deotto
Antonio Iorio

■ Piccolo giallo sul favor rei per le sanzioni amministrative tributarie dopo le risposte del Mef a Telefisco 2016.

La questione è quella della nuova recidiva (articolo 7, comma 3, del Dlgs 472/1997), in base alla quale risulta obbligatorio (prima era discrezionale) l'aumento della metà della sanzione edittale nel caso in cui nel triennio precedente il contribuente sia incorso in violazioni della stessa indole. La domanda evidenziava che, trattandosi di norma di sfavore, l'aumento della metà risulta applicabile a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, e chiede di valutare il computo del triennio (se occorre considerare già quello 2013/2015 oppure quello 2016/2018). La risposta precisa che la modifica si applica alle violazioni «accertate» a partire dal 1° gennaio 2016. Poi però - sempre la risposta - riporta «pertanto, è a partire dalla data di commissione della violazione che si retroagisce per stabilire il triennio di riferimento; quindi, se essa avviene nel 2016, il periodo di riferimento può includere il 2013-2015» (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

Alla luce di questa seconda affermazione si ritiene che il riferimento alle violazioni «accertate» potrebbe essere un refuso e che la risposta nella frase precedente

volesse intendere le violazioni «commesse» dal 1° gennaio 2016 (fatto salvo il triennio 2013/2015). D'altronde, la stessa agenzia delle Entrate ha riconosciuto, sempre a Telefisco 2016, l'applicazione del principio del favor rei per le nuove sanzioni tributarie (amministrative), così che per le violazioni commesse a tutto il 31 dicembre 2015 deve trovare applicazione il trattamento più favorevole tra le precedenti e le nuove disposizioni.

Questo porta a ritenere che tutte le norme del nuovo testo applicabili al triennio 2013-2015, e dalle violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, si applicano anche alla nuova recidiva. In base all'applicazione, ad esempio, per le violazioni commesse da quest'inizio d'anno l'aumento alla metà della sanzione edittale per la dichiarazione infedele quando la violazione è stata realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulate o fraudolente.

All'ostesso tempo, deve trovare applicazione a partire dalle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016 la nuova previsione sul cumulo giuridico per la conciliazione giudiziale. Prima, infatti, in ipotesi di conciliazione giudiziale il cumulo doveva trovare applicazione anche in presenza di più atti impositivi, comprendenti diverse annualità e diversi tributi (si doveva applicare, in sostanza, la nota 159135 del 2001). Ora, invece, per la conciliazione giudiziale il cumulo opera soltanto in relazione al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta, come per l'accertamento con adesione.

■ Riproduzione riservata

A partire da domani

Le risposte ai quesiti dei lettori arrivati al forum di Telefisco 2016

In sintesi

01 | L'EFFETTO

In base alla nuova recidiva (articolo 7, comma 3, del Dlgs 472/1997) risulta obbligatorio (prima era discrezionale) l'aumento della metà della sanzione edittale se nel triennio precedente sia stata commessa la stessa violazione.

02 | LA LETTURA

Il riferimento alle violazioni

«accertate» nella risposta delle Finanze a Telefisco potrebbe essere un refuso e potrebbe intendersi, in realtà, le violazioni «commesse» dal 1° gennaio 2016 (fatto salvo il triennio 2013/2015). D'altronde, la stessa agenzia delle Entrate ha riconosciuto, sempre a Telefisco 2016, l'applicazione del principio del favor rei per le nuove sanzioni tributarie (amministrative).

Partecipazione



Le infrazioni ante-2016 I primi commenti alle risposte del Mef a Telefisco

Contenzioso. Niente maggiorazione in caso di rigetto dell'appello

No al doppio contributo in Ctr

Francesco Falcone

■ No al doppio contributo unificato in Commissione tributaria regionale se il contribuente si vede rigettare l'appello. È in risposta ad un quesito posto in occasione di Telefisco 2016 (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri).

Il chiarimento pone fine alla querelle sorta all'indomani delle novità introdotte dalla legge 228/2012 (Stabilità 2013), caratterizzata da applicazioni discordi in varie commissioni regionali.

Con la legge di stabilità 2013, per i procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, quando l'impugnazione - anche incidentale - è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.

Secondo una prima inter-

pretazione, la disposizione sanzionatoria si applicava, nel contenzioso tributario, solamente al ricorso in Cassazione e non anche al giudizio d'appello proposto in Ctr.

Ciò in quanto era stato inserito un comma del tutto nuovo (1-quater) all'articolo 13 del Dpr 115/2002 in materia di spese di giustizia e versamento del contributo unificato che, a sua volta, rinviava alle regole relative ai giudizi in Tribunale.

Da qui l'interpretazione della sua applicabilità solo ai giudizi civili e non anche a quelli tributari, che hanno una disciplina tutta autonoma prevista in gradi di merito dinanzi alle Commissioni tributarie e disciplinata dal comma 6-quater.

Il contributo «pesante» era stato, invece, ritenuto applicabile al giudizio in Cassazione (anche per i casi di contenzioso tributario) in quanto l'articolo 62

del Dlgs 546/1992 fa espresso rinvio, per l'impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, alle norme dettate per il processo civile.

Tuttavia negli ultimi tempi vari giudici della Ctr, nel rigettare gli appelli dei contribuenti, hanno condannato anche al pagamento dell'ulteriore somma pari a quella del contributo unificato già versato.

Ora il Mef ha chiarito che tale interpretazione analogica (peraltro vietata in materia di tributi e di sanzioni ad essi correlate) non è possibile, non solo da un punto di vista sistematico, ma anche temporale, in quanto il citato comma 1-quater è stato previsto successivamente all'introduzione del contributo unificato tributario, derivandone la volontà del legislatore di escludere appunto l'applicabilità al contenzioso tributario di merito.

Imposte indirette. Le indicazioni del Notariato sulla base imponibile

Leasing abitativo, il registro si calcola sul prezzo pattuito

Angelo Busani

■ Utilizzare il leasing come alternativa al tradizionale finanziamento dell'acquisto di una casa con mutuo ipotecario: questo lo scopo della nuova normativa sul leasing abitativo introdotta con l'ultima legge di Stabilità (legge 208/2015), oggetto di risposte delle Entrate a Telefisco 2016 e di uno studio del Consiglio nazionale del Notariato (4-2016/T).

La detrazione Irpef

Dalla stipula di un contratto di leasing abitativo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 consegue, per il soggetto utilizzatore che abbia un reddito non superiore a 55 mila euro, la possibilità di detrarre dalla sua Irpef lorda il 19 per cento:

- a) dei canoni di leasing (fino all'importo di 8 mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all'importo di 20 mila euro) se si tratta di un utilizzatore di età inferiore a 35 anni;
- b) dei canoni di leasing (fino all'importo di 4 mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all'importo di 10 mila euro) se si tratta di un utilizzatore di età non inferiore a 35 anni.

Circa il limite temporale del 31 dicembre 2020, si tratta di una data entro la quale deve essere stipulato il contratto di leasing, a prescindere dal fatto che si protragga anche oltre.

Quanto al tema del supera-

mento, nel corso del contratto di leasing, del limite di età (di 35 anni) e del limite di reddito (55 mila euro), il Notariato ritiene che «non comporti la perdita del diritto alla detrazione».

Mentre un dubbio resta se il requisito del reddito complessivo sia da valutare con riferimento al reddito del periodo d'imposta nel quale il contratto viene stipulato oppure al reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente in questione.

Requisito per la detrazione, secondo la legge di Stabilità, è che l'utilizzatore non sia titolare «di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa». Su questo punto le Entrate non hanno fornito interpretazioni: se pare trattarsi di proprietà ovunque ubicate, resta da chiarire se l'espressione normativa che impedisce la detrazione vada riferita anche alle quote di comproprietà, alla proprietà nuda e ai diritti reali di godimento (come il diritto di usufrutto).

L'agevolazione prima casa

All'acquisto effettuato dalla società di leasing per conto di un utilizzatore che abbia i requisiti per ottenere l'agevolazione prima casa si applica:

- se si tratta di un contratto imponibile a Iva, l'aliquota del 4% (oltre

a imposte di registro, ipotecaria, catastale e bollo per 920 euro);
- se si tratta di un contratto soggetto a imposta di registro, la nuova aliquota dell'1,5 per cento (oltre a imposte ipotecaria e catastale per 100 euro).

Circa la base imponibile degli atti soggetti a imposta proporzionale di registro, secondo il Notariato non si rende applicabile l'opzione del «prezzo-valore» (e cioè la tassazione su base catastale) e quindi l'aliquota d'imposta si deve applicare al prezzo pattuito (susceptibile di accertamento da parte del fisco, se il valore del bene sia ritenuto superiore al suo prezzo).

Dato che l'agevolazione prima casa è subordinata all'effettuazione di talune dichiarazioni da parte del compratore nell'atto di acquisto, durante Telefisco 2016 l'Agenzia ha dichiarato che:

- l'utilizzatore può rendere tali dichiarazioni nel contesto dell'atto con il quale la società di leasing compra l'abitazione scelta dall'utilizzatore;
- l'utilizzatore può rendere tali dichiarazioni solo nel contesto del contratto di leasing (ma tale contratto deve essere poi allegato all'atto con il quale la società di leasing compra la casa scelta dall'utilizzatore).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le differenze

Le imposte applicabili all'acquisto effettuato dalla società di leasing per conto di un utilizzatore che abbia i requisiti per ottenere l'agevolazione prima casa

	Aliquota d'imposta (%)	Altri tributi (euro)
Acquisto imponibile a Iva	4,0	920
Acquisto soggetto a imposta proporzionale di registro	1,5	100

Informazione Pubblicitaria

PET/TC ENTRO 8 GIORNI

ALLA CASA DI CURA IGEA DI MILANO UNO DEI MIGLIORI TOMOGRAFI PET ESISTENTI SUL MERCATO IN CONVENZIONE CON LE MIGLIORI POLIZZE SANITARIE E CON IL SSN

In questi ultimi anni la tomografia a emissione di positroni (PET/TC) è diventata uno strumento indispensabile nella valutazione di molte neoplasie.

Grazie alla sua elevata capacità di rilevare le alterazioni metaboliche dei processi neoplastici, la PET/TC ha cambiato i protocolli di stadiazione e ristadiazione, ottimizzando l'impostazione dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Il tomografo PET/TC BIOGRAPH mCT 40 con 4 anelli di rilevazione e tecnologia "A TEMPO DI VOLO" rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia PET e le sue eccezionali caratteristiche lo rendono fra le migliori PET/TC esistenti sul mercato.

L'alta definizione consente di rivelare e monitorare agevolmente anche lesioni neoplastiche di piccole dimensioni e di ottenere immagini di superba qualità anche in pazienti obesi, permettendo di caratterizzare più accuratamente la malattia e di migliorare l'impostazione terapeutica e il follow-up dei pazienti neoplastici.



La nuova tecnologia riduce i tempi di esecuzione dell'esame a pochi minuti.

Le dosi di radiazioni per il paziente è estremamente ridotta. Per tale motivo è lo strumento più indicato per i pazienti che richiedono controlli ravvicinati nel tempo.

Il diametro di apertura della PET (78 cm.) e la sua contenuta lunghezza rendono l'esame confortevole anche per i pazienti claustrofobici e/o obesi (fino a 225 kg).

È possibile eseguire i seguenti esami:

- PET/TC TOTAL BODY
- PET/TC CEREBRALE CON 18F-FLUORODESSOSIGLUCOSIO
- PET/TC TOTAL BODY CON 18F-COLINA

IGEA

Casa di Cura

VIA PIOLTI DE BIANCHI 3 - MILANO

Informazioni e prenotazioni tel.: 0270142574 - prenotazioni.pet@casadicuraigea.it - www.casadicuraigea.it

Sistema Sanitario Regione Lombardia